

Nella carica di Sindaco tornano frequentemente le stesse persone, anzi la stessa coppia di consiglieri che qualche anno prima esercitò l'ufficio (33); nobili, dottori, mercanti entrano nei consigli e salgono alla dignità del Sindacato.

All'Amministrazione finanziaria del Comune provvedono gli organi ereditati dai tempi del comune libero e regolati dalle fonti consuete, lievemente modificati in quanto concerne o la loro nomina, o la durata dell'ufficio, o le loro funzioni.

Sufficientemente separati gli uffici finanziari da ogni altro ufficio amministrativo, soltanto nella magistratura collegiale dei 4 Chiavari si cumulano funzioni diverse: infatti ad essi, — custodi della cassa e delle scritture del Comune, — compete, come vedemmo, la elezione o la conferma di ogni funzionario, anche non adibito all'amministrazione economica; eleggono essi il segretario del Comune, gli stimatori, il foriero, il controllore dei molini, l'esattore, i campari; fanno la proposta dei nuovi consiglieri della Credenza maggiore, in sostituzione dei consiglieri morti, e dal 1577, con la pubblicazione dei *Nuovi ordini politici* della Città, loro è affidata la conservazione degli ordini di polizia.

La nomina dei Chiavari era fatta dal Vicario e dal Giudice nel Consiglio generale di S. Michele (29 sett.) dopo la nomina dei sindaci. Nel 1575 fu vietato il cumulo degli uffici di Procuratore Fiscale e di Chiavaro (33 bis).

I nomi dei consiglieri più noti e competenti si alternano in questo ventennio alla carica: soltanto una volta uno dei Chiavari, Agostino Meschiato, continua il suo ufficio, per nuova elezione, nell'esercizio successivo: frequente invece è la riassunzione, dopo breve intervallo, delle stesse persone.

(33) Cfr. la serie dei Sindaci a pag. 31.

(33 bis) Mem. a capi 15 dic. 1575, Sp. I, n. 4.

Già per la riforma degli organi comunali del 1433 era stabilito che i Chiavari esercitassero l'ufficio senza salario.

Come conservatori degli ordini di polizia spetta ad essi far fare le forme dei mattoni, dei quadrelli, a proporzione conveniente; la scelta delle persone idonee all'ufficio di Campari è pur loro affidata dal Consiglio. Però le controversie relative alla Polizia sono sottratte ad essi e competono al Giudice.

Eletto invece da tutto il Consiglio era il Tesoriere, la cui carica, stipendiata, doveva essere annuale: ma le ribadite conferme nel nostro periodo attestano la fiducia del Comune nei pochi nomi che si avvicendano in quel ventennio alla delicata carica.

Giurava il Tesoriere, all'atto della elezione o della conferma nelle mani del Vicario, di osservare fedelmente il suo ufficio che si iniziava col 1° ottobre d'ogni anno e di render conto della sua amministrazione alla fine di esso o a richiesta dei rappresentanti cittadini; con promessa di « *plenaria restituzione del reliquato* ».

Aveva obbligo di dare fideiussione a garanzia del suo operato: sottostava a scrupolosa resa dei conti per la gestione dell'anno finanziario verso il Maestro di Ragione o i Ragionieri, ma talora siffatto controllo era affidato ad apposita commissione, come accadde nel 1573, allorchè la revisione fu motivata da un errore di contabilità incorso nella registrazione di uno stipendio (34).

Anche dopo la morte del Tesoriere la resa dei conti veniva fatta dagli eredi, e abbiamo esempio di una condanna per sentenza di giudice, obbligante i figli del defunto Tesoriere Pancalbo a pagare quel che ancora devono della amministrazione paterna alla Città (35).

(34) Arch. Com. Torino, Ordinati, vol. CXXIII, c. 43r, 1573, 20 sett.

(35) Ivi, vol. CXXVI, c. 15, 1576, 3 febbraio. Altro esempio vedesi nella causa contro la vedova del tesoriere Bernardino Ramo, per il residuo della sua amministrazione: cfr. Ordinati, vol. CXX, c. 84 r, 30 novembre 1570.